

ANAGRAFICA FORNITORE

Ragione sociale:

Indirizzo:

P.Iva/C.f.:

PEC:

Nome e Cognome del legale rappresentante:

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Clausole generali

Il contratto si intende concluso esclusivamente con la sottoscrizione e la restituzione a Bi.P.Ca. dell'ordine ed è soggetto alle condizioni e termini che seguono, ove non espressamente derogati.

Le condizioni di contratto eventualmente inviate a Bi.P.Ca. dal fornitore non saranno accettate né ritenute vincolanti se non espressamente sottoscritte dalla stessa.

Tutti i documenti/offerte citati nell'ordine costituiscono parte integrante del medesimo.

Copia per conferma dell'ordine dovrà essere restituita timbrata, controfirmata e datata per accettazione dal fornitore. Il numero dell'ordine e se presente il riferimento progetto dovranno essere riportati su tutte le fatture ed i documenti di trasporto emessi dal fornitore.

Bi.P.Ca. si riserva la facoltà di comunicare eventuali modifiche al contenuto dell'ordine entro dieci giorni dall'invio del medesimo. Qualora non espressamente rifiutate dal fornitore nei successivi cinque giorni, le modifiche si intenderanno accettate. In caso di motivato rifiuto delle modifiche da parte del fornitore, l'ordine risulterà improduttivo di effetti.

2. Prezzi

Tutti i prezzi sono fissi. L'adeguamento automatico ad eventuali indici di rivalutazione non è applicabile all'ordine, salvo espressa deroga.

Eventuali variazioni di prezzo dovute ad aumenti di costo o a modifiche costruttive avranno effetto solo se preventivamente comunicate dal fornitore, adeguatamente dimostrate ed accettate per iscritto da Bi.P.Ca.

3. Fatturazione

Il fornitore potrà emettere le fatture solamente ad avvenute consegna ed installazione delle merci, o alle diverse scadenze eventualmente stabilite nell'ordine.

Tutte le fatture dovranno essere inviate agli uffici di Bi.P.Ca. e così intestate:

1

FIRMA

DATA



Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.a.
Via Ribes, n. 5
10010 Colleretto Giacosa (TO)
Partita IVA 06608260011

Le voci delle fatture dovranno essere corrispondenti ai dettagli dell'ordine di acquisto, ossia numero d'ordine, descrizione dei prodotti, costo unitario, ecc.

Il fornitore sarà tenuto a fornire le coordinate bancarie per l'effettuazione dei pagamenti.

4. Condizioni di pagamento

Salvo diversa specificazione riportata nell'ordine, tutti i pagamenti sono a 60 giorni f.m.d.f. tramite bonifico bancario.

Il pagamento è subordinato al ricevimento della copia dell'ordine controfirmata come indicato al precedente punto 1, della relativa fattura e del documento di trasporto, di tutte le certificazioni e documentazioni previste nonché, nel caso di forniture con installazione, all'esito positivo del collaudo ed all'accettazione di Bi.P.Ca..

5. Condizioni di consegna e di esecuzione

I rischi e le spese di esecuzione della fornitura, ivi comprese quelle di imballo, trasporto, consegna, scarico del materiale a piè d'opera ed installazione, sono interamente a carico del fornitore.

L'esecuzione della fornitura dovrà essere effettuata, ove non diversamente specificato, presso la sede del Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.a., in Colleretto Giacosa, via Ribes, 5. Il luogo di consegna dovrà essere riportato nell'indirizzo dei colli e sui relativi documenti di trasporto. I colli mancanti della suddetta indicazione non potranno essere ritirati e verranno respinti al mittente.

Il fornitore dovrà preavvisare l'ufficio acquisti di Bi.P.Ca. di tutte le spedizioni, almeno 48 ore prima della consegna.

I termini di consegna o di esecuzione specificati nell'ordine sono vincolanti e devono essere rigorosamente rispettati. Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo a condizione che il fornitore ne abbia comunicato per scritto i motivi, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine. In ogni caso, le deroghe ai termini stabiliti non saranno ammesse se non espressamente approvate per scritto da Bi.P.Ca. e non modificheranno in alcun modo i termini e le modalità di pagamento originariamente stabiliti.

In caso di inosservanza dei termini di consegna, Bi.P.Ca. potrà, a scelta:

- Provvedere direttamente ad acquistare altrove la merce mancante;
- Addebitare al fornitore una penale pari al cinque per cento dell'importo della merce non consegnata per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo;
- Risolvere il contratto, qualora il ritardo sia superiore a quindici giorni dall'apposita diffida ad adempiere inviata da Bi.P.Ca.

6. Copertura assicurativa. Prevenzione infortuni

Nel caso di ordine di acquisto con installazione della merce, il fornitore, i suoi agenti o subfornitori e eventuali suoi incaricati forniranno a Bi.P.Ca., prima dell'accesso ai luoghi di consegna, copia integrale di tutte le loro polizze assicurative



e relative quietanze a copertura della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (RCT e RCO) durante gli interventi presso Bi.P.Ca.

Nell'esecuzione degli eventuali interventi di installazione, a cura e sotto la responsabilità esclusiva del fornitore, essere rigorosamente applicate tutte le norme in vigore di materia di prevenzione infortuni, ivi comprese quelle relative al rischio da interferenze.

7. Controllo della merce

Bi.P.Ca. si riserva di compiere ispezioni e controlli alla consegna e procederà a contestare entro quindici giorni al fornitore eventuali difformità riguardanti quantitativi, peso o dimensioni della merce fornita. Il fornitore potrà formulare motivate osservazioni in merito entro cinque giorni dal ricevimento di dette contestazioni. Qualora il fornitore non formuli osservazioni, i quantitativi, i pesi e le dimensioni comunicati da Bi.P.Ca. si intenderanno definitivamente accertati: in tale caso la fatturazione del fornitore ed ogni altra attività o documentazione inerenti all'ordine dovranno essere rapportati a quanto accertato da Bi.P.Ca.

Bi.P.Ca. non è obbligata a controllare la qualità della merce fornita prima di utilizzarla per le proprie necessità. Il mancato controllo non esclude la responsabilità del fornitore in relazione a tutti i danni provocati dall'impiego di materiali difettosi, oltre a quanto specificato all'articolo seguente.

Nel caso in cui la merce debba essere realizzata in base a disegni, istruzioni e/o capitolati tecnici elaborati da Bi.P.Ca., quest'ultima si riserva di seguire lo svolgimento dell'ordine. Pertanto il fornitore si impegna ad assicurare ai soggetti incaricati da Bi.P.Ca. dei controlli il libero accesso alle proprie sedi ed in quelle degli eventuali subfornitori in qualsiasi momento e senza preavviso, dalla data dell'ordine a quella della spedizione dei materiali.

Bi.P.Ca. potrà rifiutare la merce qualora non rispondente in tutto e per tutto ai disegni, alle istruzioni ed alle prescrizioni dei capitolati tecnici di fornitura.

La consegna e l'eventuale pagamento della merce non possono essere in alcun caso considerati come accettazione della stessa e non esonerano, né diminuiscono la responsabilità del fornitore circa l'esatto adempimento dei suoi obblighi.

8. Inadempimento quantitativo

Il fornitore garantisce l'esatta consegna dei quantitativi di merce indicati negli ordini. Qualora, a seguito di controllo della merce consegnata, i quantitativi non risultassero conformi al pattuito, fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, Bi.P.Ca. potrà, a scelta:

- Chiedere che il fornitore provveda al ritiro dei quantitativi di merce eccedenti, con la facoltà di rispedirli direttamente a quest'ultimo e di addebitargli gli oneri economici conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio; detta ipotesi potrà trovare applicazione anche in caso di consegne anticipate sui termini stabiliti;
- Ottenere che il fornitore provveda ad inviare immediatamente i quantitativi di merce mancante;
- Provvedere direttamente ad acquistare altrove la merce mancante, addebitandone il costo al fornitore.



Tutte le operazioni sopra elencate, conseguenti al mancato rispetto dei termini e dei quantitativi di consegna, avverranno a spese e rischio del fornitore, fatto salvo in ogni caso il diritto di Bi.P.Ca. al risarcimento dei danni subiti e degli ulteriori oneri sopportati.

9. Sospensione dei pagamenti

In caso di ritardo, inadempimento totale o parziale, sia quantitativo che qualitativo, del fornitore, Bi.P.Ca. avrà il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti, anche per forniture anteriori i cui termini di pagamento fossero già scaduti, fino a quando il fornitore non abbia provveduto ad ottemperare alle richieste sostitutive od alternative indicate dalla prima.

Il fornitore non potrà comunque rifiutare l'adempimento delle proprie obbligazioni, risolvere il contratto o sollevare alcuna altra eccezione qualora il ritardo di Bi.P.Ca. nei pagamenti sia inferiore a trenta giorni dalla scadenza.

Le penali, ove pattuite, si intendono sempre fatto salvo il diritto di Bi.P.Ca. al risarcimento del danno ulteriore.

10. Garanzia per vizi e funzionamento

Il fornitore garantisce per un anno che la merce fornita è esente da vizi, difetti di qualità ed è conforme a quanto indicato nell'offerta tecnica del fornitore stesso, che viene sempre considerata parte integrante dell'ordine di acquisto.

La denuncia di vizi e/o difetti potrà essere sempre fatta da Bi.P.Ca. entro due mesi dalla loro scoperta. A seguito della denuncia di vizi e/o difetti o della non conformità della merce a quanto stabilito negli ordini di acquisto, Bi.P.Ca. potrà, a scelta:

- ottenere l'immediata sostituzione della merce difettosa, di singoli articoli difettosi o dell'intero lotto di cui fanno parte, quando risulti superata l'eventuale percentuale di tolleranza convenuta;
- chiedere che il fornitore provveda alla selezione degli articoli difettosi o effettuare direttamente tale selezione qualora questi non vi abbia provveduto entro il termine richiesto da Bi.P.Ca.;
- recuperare gli articoli difettosi con lavorazioni supplementari nei casi di urgenza, qualora ciò sia possibile ed il fornitore non sia in grado di provvedere all'immediata sostituzione.

Nel caso di acquisto di merce con installazione della medesima, il fornitore si impegna a riparare e/o sostituire qualsiasi componente o particolare difettoso o privo delle qualità risultante da specifica tecnica per motivi di fabbricazione, assemblaggio o installazione. L'intervento viene garantito entro le 48 ore dalla richiesta.

Tutte le operazioni sopra elencate avverranno a spese e rischio del fornitore, fatto salvo in ogni caso il diritto di Bi.P.Ca. alla risoluzione del contratto nonché al risarcimento dei danni subiti e degli ulteriori oneri sopportati.

Nel caso in cui Bi.P.Ca. fosse convenuta in giudizio o comunque coinvolta a qualsiasi titolo in controversie, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali in conseguenza di difetti, vizi o non funzionamento della merce fornita, il fornitore sarà obbligato a tenerla indenne da ogni pretesa di terzi ed a risarcirla di tutti i danni eventualmente subiti.



11. Documentazione

Il fornitore dovrà consegnare, con l'esecuzione dell'ordine e senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica originale nonché l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al giudizio di Bi.P.Ca. La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

Il fornitore dovrà altresì consegnare tutte le certificazioni di conformità, schede di sicurezza, dichiarazioni di collaudo o altra documentazione analoga richiesta dalla vigente normativa.

Tutte le merci fornite dovranno essere conformi alle Direttive UE per quanto riguarda sicurezza e marcatura CE. Dette Direttive prevedono che ogni spedizione debba essere coperta da una "Dichiarazione di Conformità" o da una "Dichiarazione di Incorporazione" a seconda del tipo di merce fornita. La merce fornita dovrà essere conforme alla revisione aggiornata dello standard qualitativo specificato.

12. Parti di ricambio

Il fornitore dichiara che la merce fornita continuerà ad essere prodotta per un periodo non inferiore a 5 anni. Ove, per particolari ragioni produttive o gestionali del produttore, ciò non dovesse verificarsi, a semplice richiesta di Bi.P.Ca., il fornitore, mediante la creazione di apposite scorte, terrà a disposizione di Bi.P.Ca. qualsiasi parte di ricambio da poter garantire la funzionalità per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di collaudo.

13. Garanzia fideiussoria

Nel caso di acquisto di merce con installazione della medesima, il fornitore a semplice richiesta di Bi.P.Ca., dovrà rilasciare a Bi.P.Ca. fideiussione bancaria o assicurativa con primari istituti o compagnie con scadenza a 12 mesi successivi alla data di collaudo e per un importo pari al 10% dell'importo dell'ordine d'acquisto.

14. Casi di forza maggiore

Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine sia impedita da comprovate circostanze di forza maggiore, le scadenze di esecuzione si intendono prorogate e le nuove scadenze verranno determinate in relazione all'impedimento.

La proroga verrà concessa a condizione che il fornitore abbia informato prontamente l'ufficio acquisti di Bi.P.Ca. dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza dell'esecuzione convenuta. In nessun caso saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori.

È esclusa qualsiasi responsabilità di Bi.P.Ca. in caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed incontrollabili che impediscano l'esecuzione totale o parziale dell'ordine.

15. Divieto di cessione

È vietata qualsiasi forma di cessione, da parte del fornitore, del presente ordine, degli eventuali ordini successivi e collegati al medesimo e dei relativi crediti.



Bi.P.Ca. si riserva fin da ora la facoltà di concludere con terzi tutti gli accordi ritenuti necessari od utili al fine di ottenere l'esatta esecuzione degli obblighi posti a carico del fornitore.

16. Competenza

Ogni questione concernente l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto sarà sottoposta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Ivrea.

17. Consenso al trattamento dei dati

Le parti dichiarano di avere adempiuto ai reciproci obblighi di informazione ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e prestano il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per tutte le finalità imposte da obblighi normativi nonché necessarie e/o utili ai fini dell'adempimento del presente contratto.

Il presente ordine può contenere informazioni riservate. Esso pertanto è strettamente confidenziale e rivolto esclusivamente al destinatario. L'ordine ricevuto da chi non ne sia il destinatario designato non deve essere diffuso, copiato o utilizzato in alcun modo. Chiunque, dovesse ricevere per errore il presente ordine, è pregato di notificarlo a Bi.P.Ca. e di cancellare i dati ricevuti il prima possibile.

18. Obbligo di riservatezza, promessa di fatto del terzo

Il fornitore si obbliga, per se nonché per i propri dipendenti, collaboratori e/o terzi che a qualsiasi titolo intervengano nell'esecuzione del contratto a mantenere il più assoluto riserbo su ogni qualsivoglia dato, notizia e più in generale, informazione concernente l'attività svolta all'interno del Parco da Bipca e dai soggetti ivi insediati.

Conseguentemente, ogni qualsivoglia documento, dato o più in generale informazione ricevuta, acquisita e/o a qualsiasi titolo utilizzata dal fornitore, non potrà essere utilizzata per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

19. Codice di condotta

Il fornitore è a conoscenza che Bi.P.Ca. è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ed aderisce ai principi, ai divieti ed alle prescrizioni contenute nel codice di condotta di pubblicato sul sito internet di quest'ultima www.bioindustrialpark.eu.

Il fornitore si obbliga, inoltre, al rispetto dei principi, dei divieti ed delle prescrizioni contenute nelle procedure al medesimo applicabili in relazione alle attività svolte per conto di Bipca ed è a conoscenza delle sanzioni previste dal codice disciplinare.

In caso di violazione dei predetti obblighi da parte del fornitore, dei suoi amministratori, dipendenti, rappresentanti o dei soggetti dei quali si avvalga per l'esecuzione delle prestazioni richieste, indipendentemente dall'apertura e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale o amministrativo a loro carico, Bi.P.Ca. ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza che perciò al fornitore



siano dovuti indennizzi, risarcimenti, rimborsi spese di sorta, mediante semplice comunicazione scritta e senza preavviso.

Letto, confermato e sottoscritto

Colleretto Giacosa,

Bi.P.Ca. S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Alberta Pasquero

Data, timbro e firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: art. 1 (facoltà di modifica del contratto); art. 5 (rischi e spese di esecuzione dell'ordine, clausole penale e risolutiva); art. 6 (copertura assicurativa); art. 7 (controllo della merce – accettazione); art. 8 (limitazioni alla facoltà di sollevare eccezioni, rischi e spese nella sostituzione di merce); art. 9 (sospensione dei pagamenti, divieto di sospensione delle forniture, risarcimento del maggior danno); art. 10 (estensione della garanzia, rischi e spese di esecuzione degli interventi in garanzia, obbligo di manleva); art. 13 (garanzia fideiussoria); art. 15 (incedibilità del contratto); art. 16 (foro competente); art. 18 (obbligo di riservatezza, promessa di fatto del terzo); 19 (promessa di fatto del terzo).

7

Colleretto Giacosa,

Bi.P.Ca. S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Alberta Pasquero

Data, timbro e firma